

• D'Agostino Leggi criminogene a pag. 11

QUESTA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PUÒ AVERE EFFETTI CRIMINOGENI

FILORETO D'AGOSTINO

Una più grave smentita della legittimità della riforma penale proposta dalla Guardasigilli proviene nientemeno che dalla Corte costituzionale della quale la stessa è stata presidente. Basta leggere la recentissima sentenza del 6 luglio n. 140 di quella Corte per comprendere la totale difformità della riforma dai parametri costituzionali. Per avvedersene occorre partire dalla premessa che il sistema, come congegnato, può consentire che, rispetto a un reato con prescrizione decennale, la sentenza di primo grado, resa dopo cinque anni, sia posta nel nulla dall'improcedibilità in appello solo dopo altri due anni. Cioè la prescrizione decennale diventa in quel caso di sette anni. È chiaro che così viene meno il parametro costituzionale dell'uguaglianza per la natura di termine eventuale, mobile, non legata a fattispecie prescizionale valida per tutti, ma modulabile caso per caso sulla singola vicenda processuale.

Occorre ora esaminare questo incontestabile dato di fatto (la prescrizione *ad personam* in base a fortuite congiunzioni astrali che allungano per qualcuno e riducono per un altro i termini di prescrizione) con l'insegnamento inequivoco della Corte. Rilevato come "la natura sostanziale della prescrizione... chiama in causa la garanzia del principio di legalità", il giudice delle leggi si è sofferma-

to su come tale garanzia si estenda e operi. La predetta garanzia del principio di legalità, infatti, "richiede che la persona incolpata di un reato deve poter avere previa consapevolezza della disciplina della prescrizione concernente sia la definizione della fattispecie legale, sia la sua dimensione temporale; quest'ultima risultante dalla... durata tabellare della prescrizione... e dalla possibile incidenza su di essa di regole processuali". Il che comporta "la predeterminazione per legge del termine entro il quale sarà possibile l'accertamento nel processo, con carattere di definitività della responsabilità penale". Il rispetto del principio di legalità richiede cioè che i fattori incidenti siano "conseguenza dell'applicazione di una regola processuale sufficientemente determinata". Ed è questo l'aspetto di maggior rilievo: il profilo della "sufficiente determinatezza" deve essere rispettato perché possa ritenersi non violato il principio di legalità.

Le considerazioni della Corte cozzano brutalmente con l'impianto della riforma Cartabia, nella quale opera il contrario principio dell'indeterminatezza assoluta e relativa, che risiede nella diversità di trattamento

per la prescrizione "mobile" e *ad personam* e discende dalla diversa operatività delle Corti d'appello. Se la Corte d'appello di Firenze è più lenta di quella di Perugia (le indicazioni geografiche sono di mera fantasia) sarà gioco forza per gli avvocati di Perugia, sulla base di perplesse incompetenze territoriali, cercare di far trasferire il processo a Firenze per lucrare sulla cosiddetta improcedibilità dell'azione penale. Si assisterà così a una nuova forma di "turismo giudiziario".

La riforma in discussione: 1) respinge il principio di legalità e conforma la giurisdizione penale ai caratteri dell'indeterminatezza e della relatività; 2) stravolge il principio di uguaglianza, negando un trattamento punitivo predeterminato e valido per tutti; 3) altera la natura della durata ragionevole del processo che deve essere pure articolata in modo coerente su tutto il territorio nazionale; 4) incide con

norme processuali sull'esercizio dell'azione penale pur in presenza di una norma che dichiara interrotta la prescrizione, violando così anche il paradigma della natura sostanziale della prescrizione che attrae la normativa processuale; 5) può determinare effetti criminogeni per la maggiore probabilità di sottrarsi alla pena che l'improcedibilità dell'azione offre a soggetti votati a delinquere.

**PASTICCIO
UNA RECENTE
SENTENZA
DELLA
CONSULTA
SMENTISCE
LA LEGGE**

